

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedo:		MORO ALDO 609, 610, 611, 616
PRESIDENTE	605	MARCHESI 609, 611, 617
Comunicazione del Presidente:		CARONIA 610, 612, 613
PRESIDENTE	605	RESCIGNO 611
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		FRANCESCHINI 613, 617
Esami di Stato e seguito degli studi nelle scuole medie superiori. (579)		SILIPO 613, 614, 615, 617
CESSI ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei licei classici, scientifici e artistici. (55)	606	FABRIANI 614, 615
PRESIDENTE 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 620		POLETTO 616
SEGGI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 620		MALAGUGINI 616, 620
CESSI, <i>Relatore</i> 606, 613, 614		PAVAN 616
BERTOLA 606, 609, 613, 614, 615		AMBRICO 619
MONDOLFO 606, 609, 611, 612, 619		
D'AMBROSIO 607, 609, 613		
LOZZA 607, 609, 610, 612, 613, 614, 617, 620		
ERMINI 607, 610, 611, 612, 618		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 607		
SCAGLIA 607, 614, 618		
GIAMMARCO 607, 608, 614		
LIZIER 608, 609		

La seduta comincia alle 9,45.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lazzati.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge n. 579 e della proposta di legge n. 55, il deputato Moranino è stato sostituito dal deputato Stuardi.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

Seguito della discussione del disegno di legge:

Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori. (579); e della proposta di legge Cessi ed altri: Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici. (55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » e della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Cessi ed altri: « Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici ».

Nella seduta precedente era stata approvata, oltre ad una norma transitoria, la prima parte dell'articolo 2, e cioè le parole: « Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono annualmente nominate dal Ministro della pubblica istruzione ». Sulla seconda parte, che è la seguente: « e sono composte del presidente e di sei membri, ad uno dei quali è affidata la funzione di vicepresidente », sono stati presentati vari emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole Cessi il quale propone di sostituire le parole: « sono composte del presidente e di sei membri », con le altre: « sono composte del presidente, del vicepresidente e di cinque membri ». Mi pare si tratti di una modifica puramente formale.

SEGGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è una modifica formale, ed io sono contrario.

CESSI, *Relatore*. È un emendamento sostanziale, perché, partendo dal concetto che la commissione deve funzionare staccata dalla scuola, sia governativa che pareggiata o parificata, e che essa deve avere una autonomia completa, è necessario, a mio avviso, che della commissione faccia parte anche un elemento di carattere amministrativo. Le commissioni devono, infatti, affrontare tante questioni di carattere procedurale, amministrativo, di interpretazione regolamentare, per risolvere le quali ritengo sia indispensabile la presenza di una persona che abbia una competenza specifica in questa materia. Potrei citare molti casi a sostegno di questa tesi, ma non mi indugio nei particolari, dirò soltanto che, proprio per l'esperienza da me acquisita, credo che nella commissione debba essere presente questo elemento tecnico, il quale dovrebbe essere rappresentato da chi

è più qualificato: o un preside, o un provveditore, o un ispettore, cioè da un funzionario che abbia quella capacità tecnica, amministrativa e regolamentare che è indispensabile per risolvere tutti i problemi che eventualmente si presentassero. Come risulta dal successivo articolo 3, alle funzioni di presidente della commissione potrà essere chiamato anche un professore universitario che di legge non se ne intende, e, pertanto, in questo caso è ancor più necessario che la funzione di vicepresidente sia affidata ad un elemento tecnico.

SEGGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Molti provveditori sono professori di lettere e non provengono, quindi, dalla carriera amministrativa.

CESSI, *Relatore*. Un insegnante potrà pure non conoscere il regolamento, ma un provveditore dovrebbe conoscerlo.

BERTOLA. Un provveditore non va a fare il vicepresidente.

SEGGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario a questo emendamento, perché con esso si vuole introdurre nella commissione un elemento estraneo che non c'è mai stato e la cui mancanza non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

MONDOLFO. In principio c'era il vicepresidente.

SEGGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Era un esaminatore come gli altri. Se si seguisse il concetto dell'onorevole Cessi, vicepresidente dovrebbe essere un funzionario del Ministero, perché quasi tutti i presidi non hanno alcuna cognizione giuridica, in quanto, generalmente, provengono dall'insegnamento scientifico o letterario. La medesima osservazione vale per i provveditori; per aggiungere come vicepresidente un provveditore che, del resto, può essere presidente della commissione, bisognerebbe sceglierlo tra i provveditori a riposo, senza alcuna garanzia che esso abbia conoscenze giuridiche: ragione per cui finirà per rivolgersi al segretario.

Pertanto, poiché l'emendamento proposto dall'onorevole Cessi non assicura la presenza nella commissione di questo esperto in questioni amministrative, preferisco che si mantenga il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cessi.

(Non è approvato).

Passiamo ai successivi emendamenti. L'onorevole D'Ambrosio propone di sostituire le parole: « ad uno dei quali è affidata la funzione di vicepresidente » con le altre: « le fun-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

zioni di vicepresidente sono affidate al più elevato in grado dei commissari esterni; a parità di grado, al più anziano ». Propone inoltre di collocare questa norma all'articolo 3.

Gli onorevoli Scaglia e Vetrone propongono, invece, che dopo le parole « e di sei membri », siano aggiunte le parole « al più elevato in grado e a parità di grado al più anziano è affidata la funzione di vicepresidente ». Rispetto all'emendamento D'Ambrosio, manca la parola « esterni », che costituisce una maggiore limitazione.

Ritengo, pertanto, che l'emendamento D'Ambrosio, essendo il più lontano dal testo ministeriale, debba essere posto in votazione per primo.

L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

D'AMBROSIO. Ho proposto di spostare queste norme dall'articolo 2 all'articolo 3, non solo per chiarire, ma anche per meglio specificare il concetto.

PRESIDENTE. Il coordinamento lo vedremo in un secondo tempo. Lei ha proposto di sostituire le ultime parole dell'articolo 2 con le seguenti, da collocare nell'articolo 3: « Le funzioni di vicepresidente sono affidate al più elevato in grado dei commissari esterni; in caso di parità di grado, al più anziano ».

LOZZA. Che cosa s'intende dire con « commissari esterni »? A mio parere, il testo ministeriale è più chiaro. Inoltre, che cosa significa « più elevato in grado »? Si intende per anni di servizio o per grado di carriera?

D'AMBROSIO. Per grado di carriera.

LOZZA. E se vi è un commissario che ha raggiunto un alto grado di carriera ma non è competente in questioni amministrative, viene eletto ugualmente vicepresidente? Al punto in cui siamo, dopo aver respinto l'emendamento Cessi, mi pare che la formulazione governativa si presti meglio a lasciar libera la scelta, a tutto vantaggio della commissione: una commissione eleggerà il vicepresidente a seconda delle condizioni in cui verrà a trovarsi.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non vedo alcuna difficoltà a che sia mantenuta la formulazione adottata nel testo ministeriale. In sostanza, la questione è questa: dato che il presidente, normalmente, non interroga, non fa parte delle sottocommissioni interroganti, ma svolge un lavoro di coordinamento e di sorveglianza, io non vorrei che si creasse un vicepresidente con le stesse funzioni di sorveglianza, sottraendo, in tal modo, un altro membro alla composizione delle

sottocommissioni esaminatrici. Per questo motivo mi ero opposto all'emendamento Cessi.

ERMINI. Chi nomina la commissione, indicherà anche chi deve essere vicepresidente: Si potrebbe, inoltre, demandare al presidente la facoltà di delegare determinate funzioni di controllo ad un membro della commissione, nel caso, per esempio, che una sottocommissione debba funzionare distaccata.

LOZZA. Nulla vieta che il vicepresidente sia nominato con l'accordo di tutti i membri della commissione. Per questo ritengo che la dizione dell'articolo 2 lasci alla commissione la maggiore libertà.

D'AMBROSIO. Se non c'è un po' di chiarezza, possono sorgere equivoci. Se, per esempio, viene nominato vicepresidente un professore meno anziano di un altro, si possono urtare certe suscettibilità.

LOZZA. Se si lasciano discutere tra loro i membri della commissione, le cose vengono fuori nette.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ne dubito, onorevole Lozza.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglia insiste sul suo emendamento?

SCAGLIA. Non ho ragione di insistere.

D'AMBROSIO. Per quanto non sia convinto di quanto ha detto il Ministro, non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Ermini un emendamento col quale si propone di aggiungere, dopo le parole: « ad uno dei quali è affidata », le altre « dal presidente »; quindi, la fine dello articolo 2 suonerebbe così: « ad uno dei quali è affidata dal presidente la funzione di vicepresidente ».

L'onorevole Ermini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ERMINI. Lo scopo del mio emendamento è quello di precisare da chi deve essere nominato il vicepresidente. Dato che il presidente ha la responsabilità del funzionamento della Commissione, mi pare opportuno che sia lo stesso presidente a designare la persona che ritiene più idonea per competenza, eventualmente anche amministrativa, a svolgere le funzioni di vicepresidente, anziché lasciare la nomina del vicepresidente, per esempio, alla maggioranza della commissione, la quale potrebbe anche agire per simpatia o conoscenza.

LOZZA. Ma si tratta di professori che hanno una responsabilità.

GIAMMARCO. Come il vicepresidente di una scuola è nominato dal consiglio degli inse-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

gnanti, così il vicepresidente di una commissione dovrebbe essere nominato dalla commissione stessa.

SEJNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione, trattandosi di una questione di dettaglio senza importanza. Se sarà stabilito che il vicepresidente è nominato dal presidente, si tratterà di una delega. Nell'ipotesi che gli scritti dovessero svolgersi in due sedi diverse, sarebbe giusto, a mio avviso, che fosse il presidente, il quale ha la responsabilità del buon andamento dell'esame, a nominare il vicepresidente che si distacca con questa sottocommissione per controllare che gli scritti si svolgano regolarmente. Ma se si vuole accedere alla proposta Giammarco, io non ho alcuna difficoltà, anche se, ripeto, sarebbe forse più corretta la formula Ermini, in quanto si tratterebbe di una forma di delega personale, derivante dalla fiducia del presidente e dalle funzioni che esso svolge, poiché deve essere chiaro che il vicepresidente è un esaminatore come tutti gli altri, non ha cioè la posizione particolare del presidente, ma lo sostituisce in qualche funzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ermini.

(Non è approvato).

L'onorevole Giammarco ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole ad uno dei quali è affidata, inserire le parole: dalla commissione.

SEJNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Essendo sorta la questione, è meglio precisare per evitare equivoci; sono quindi favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giammarco.

(È approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 2 che risulta così modificata:

« e sono composte dal presidente e da sei membri ad uno dei quali è affidata dalla commissione la funzione di vicepresidente ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3:

« Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, e fuori ruolo, o a riposo;

b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

c) liberi docenti di materie attinenti all'esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo;

e) presidi di scuole secondarie superiori in attività di servizio o a riposo ».

L'onorevole Lizier ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere alla lettera a) le parole: o a riposo.

L'onorevole Lizier ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

LIZIER. Il mio emendamento soppressivo, che tende a limitare la scelta dei presidenti delle commissioni per l'esame di Stato ai professori universitari di ruolo o fuori ruolo, è dettato da ragioni di opportunità, in quanto è noto che un professore universitario viene collocato in pensione a 75 anni di età, e quindi in età troppo avanzata, anche perché non esiste più, nel progetto attuale, quel vicepresidente che aveva, nella legge Gentile, caratteristiche insolite, in quanto, essendo un preside, era un vero e proprio competente in materia amministrativa; oggi, invece, il vicepresidente può essere un professore, e quindi la struttura della commissione viene indebolita nei suoi organi dirigenti. Perciò, è sembrato ad altri colleghi e a me opportuno proporre che i professori universitari che possono essere nominati presidenti siano di ruolo o fuori ruolo, ma non a riposo.

La ragione per la quale non è stato presentato analogo emendamento per la lettera e), è che il collocamento a riposo per i presidi di scuole secondarie superiori avviene in età meno avanzata che per i professori universitari.

GIAMMARCO. I professori universitari che vanno ad assumere la presidenza delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono quasi sempre a riposo. Io ho visto, in questi ultimi anni, che i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, generalmente, declinano l'incarico. E se si dovesse introdurre questa disposizione per avere in tutto uno o due professori universitari di ruolo o fuori ruolo presidenti di commissioni, tra le centinaia di presidenti che bisognerà nominare, tanto varrebbe sopprimerla. Mi sembra, quindi, giusto mantenere la dizione del testo ministeriale: « professori universitari di ruolo e fuori ruolo o a riposo ». Si dice che un professore che ha superato i 75 anni è indebolito: ma se un professore ha avuto forza ed energia da giovane,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

la conserva anche da vecchio. Gli anni non contano.

D'AMBROSIO. Sono contrario all'emendamento Lizier e sono d'accordo con l'onorevole Giammarco che si debba mantenere la formulazione del testo ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza aveva presentato un emendamento alla lettera a).

LOZZA. Lo ritiro.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lizier insiste nel suo emendamento?

LIZIER. Insisto per ragioni di opportunità.

MORO ALDO. Mi permetto di far notare che, accogliendo questo emendamento per la lettera a), si dovrebbe introdurre una limitazione anche alle lettere d) ed e), cioè si dovrebbe dire: « a riposo fino ai 75 anni ».

Ritengo che si potrebbe escludere ogni limitazione, lasciando al Ministro la responsabilità di nominare persone valide: se una persona non è in grado di funzionare, certo il Ministro non la nominerà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lizier.

(Non è approvato).

Il successivo emendamento è quello dell'onorevole Moro Aldo, il quale propone di sopprimere alle lettere b) e c) dell'articolo 3, le parole: « di materie attinenti all'esame ».

L'onorevole Moro ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MORO ALDO. Mi pare che la dizione del testo ministeriale, che limita la scelta ai liberi docenti di materie attinenti all'esame, lasci trapelare il timore che siano nominati presidenti di commissione professori che abbiano incarichi di libera docenza in materie molto lontane da quelle su cui verte l'esame. Faccio notare che, in tal caso, analoga limitazione si dovrebbe introdurre per i professori di ruolo. Ritengo, quindi, opportuno eliminare tale limitazione, soprattutto in considerazione del fatto che nel professore universitario nominato presidente della commissione non si richiede la conoscenza specifica delle materie proprie dell'esame, bensì quella conoscenza generale dell'ambiente universitario che permette di valutare la maturità del candidato. D'altra parte, il Ministro, nel nominare i presidenti, darà la preferenza, nei limiti del possibile, a quei liberi docenti che insegneranno materie attinenti all'esame, effettuando così la scelta più opportuna.

MONDOLFO. Non mi pare che il ragionamento dell'onorevole Moro sia molto logico, perché, evidentemente, i presidenti di commissione debbono fornire il massimo affidamento. Un professore universitario di ruolo offre, indubbiamente, maggiori garanzie di un libero docente, anche se incaricato; per cui è necessario che a quest'ultimo si richieda, almeno, la conoscenza delle materie attinenti all'esame. È vero che si potrebbe osservare che il libero docente, pur conoscendo una delle materie attinenti all'esame, può non conoscere le altre; tuttavia, non mi pare conveniente che esso sia totalmente estraneo a quello che costituisce materia d'esame.

Piuttosto, io non vedo quale differenza esista tra la lettera b) e la c) e ritengo che sopprimendo la lettera b) non si toglierebbe niente al contenuto della legge.

BERTOLA. È una gerarchia.

MONDOLFO. Non so se si voglia indicare un ordine di preferenza; qui, però, non è detto: il Ministro può scegliere liberamente tra i liberi docenti incaricati universitari e i liberi docenti non incaricati. Io propongo la soppressione delle lettere b) e c), perché mi pare che sia estremamente pericoloso affidare l'incarico di presidente di commissione ai liberi docenti. Dal momento che abbiamo mantenuto anche i professori universitari a riposo, e manterremo poi gli ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo, e i provveditori agli studi a riposo, nonché i presidi di scuole secondarie superiori, credo che troveremo un sufficiente numero di presidenti, senza dover ricorrere alla categoria dei liberi docenti che potranno far parte delle commissioni come semplici membri.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a presentare i loro emendamenti tempestivamente, per evitare complicazioni nello svolgimento dei lavori.

Evidentemente, l'emendamento dell'onorevole Mondolfo, essendo più lontano dal testo ministeriale, dovrà essere esaminato e posto in votazione prima di quello dell'onorevole Moro Aldo, nonostante che l'onorevole Mondolfo lo abbia presentato solo ora, quando già l'emendamento Moro era stato svolto.

MARCHESI. Mi dispiace di non concordare con l'onorevole Mondolfo, ma a me pare che la distinzione tra liberi docenti incaricati e non incaricati sia più che giustificata. Il libero docente incaricato è un professore che ha esperienza di insegnamento universitario, mentre un libero docente non incaricato ha una esperienza

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

molto aleatoria. Pertanto, ritengo che si debba mantenere la distinzione. Se poi si tratta di votare la soppressione di ambedue le lettere, posso anche essere d'accordo.

ERMINI. Sono d'accordo con l'onorevole Mondolfo, in quanto ritengo che tra i liberi docenti incaricati ed i liberi docenti non incaricati non vi sia una differenza: si tratta sempre della categoria dei liberi docenti, tra i quali il Ministro può scegliere liberamente, a meno che non si voglia indicare che sono preferibili i liberi docenti incaricati rispetto ai liberi docenti non incaricati. In altre parole, se si trattasse di un ordine di precedenza, sarebbe giustificata la distinzione, ma non mi pare che sia questo il caso.

MORO ALDO. Se ho ben capito, è stato presentato un emendamento soppressivo delle lettere b) e c). Io mi dichiaro contrario, sia per ragioni pratiche, in quanto evidentemente una soppressione di questo genere finirebbe per rendere impossibile la presidenza da parte di un professore universitario; sia, anche, per ragioni di principio, poiché non vedo il motivo per cui dovrebbero essere esclusi dalla presidenza, non solo i liberi docenti, ma anche gli incaricati che insegnano nei corsi ufficiali delle Università. Non solo sono contrario alla soppressione totale, ma anche alla soppressione della sola lettera b), in quanto mi sembra che l'ordine di precedenza sia così chiaramente indicato che il Ministro, nei limiti del possibile, sceglierà secondo quest'ordine: professore universitario di ruolo, quindi libero docente incaricato universitario e infine libero docente. Si tratta di una direttiva che noi diamo al Ministro senza che esso sia strettamente obbligato.

LOZZA. Voterò contro la soppressione proposta dall'onorevole Mondolfo, per ragioni di ordine pratico, in quanto si finirebbe per non avere presidenti di commissioni in numero sufficiente.

Voterò, anche, contro l'emendamento Moro, in quanto ritengo che si debba mantenere la dizione del testo ministeriale perché più precisa.

CARONIA. Vorrei far osservare che se si dice puramente e semplicemente «libero docente», tanto varrebbe sopprimere questa categoria, in quanto sappiamo che il libero docente che non ha un incarico assume quel titolo, ma non esercita affatto l'insegnamento, nella realtà. Io propongo di mantenere la distinzione, aggiungendo: «liberi docenti aiuti o assistenti universitari»; in tal caso si tratterebbe veramente del libero docente che esercita.

PRESIDENTE. L'onorevole Caronia propone il seguente emendamento:

aggiungere alla lettera c), dopo le parole: attinenti all'esame, le altre: aiuti o assistenti universitari.

Questo emendamento sarà esaminato dopo, poiché ora stiamo discutendo sulla soppressione delle lettere b) e c) proposta dallo onorevole Mondolfo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Io sono contrario alla soppressione per i motivi di ordine pratico, cui ha già accennato opportunamente l'onorevole Lozza. Soltanto per i licei classici, scientifici e gli istituti magistrali, si dovranno nominare 900 commissioni; a queste vanno aggiunte alcune centinaia di commissioni per gli istituti tecnici, e via dicendo. I professori di ruolo e fuori ruolo nelle Università sono complessivamente 1400-1500; perciò, è necessario ricorrere ad altre categorie, scendendo dai professori di ruolo ai professori incaricati a titolo ufficiale. Qualche incaricato non è nemmeno libero docente, ma noi richiediamo che sia libero docente ed anche insegnante a titolo ufficiale. Se si scartasse questa categoria, si finirebbe per essere costretti a nominare presidenti di commissione sempre provveditori a riposo e presidi a riposo, i quali, essendo a riposo, non sono i più adatti. Io preferisco un giovane incaricato universitario piuttosto che un uomo anziano che ha perduto i contatti con la scuola, per il fatto di essere ormai a riposo.

Ritengo, pertanto, che si debba mantenere la lettera b), salvo esaminare la proposta Moro.

Quanto alla lettera c), ne parleremo dopo aver deciso in merito alla b).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione della lettera b), proposta dallo onorevole Mondolfo.

(Non è approvata).

Passiamo, allora, all'emendamento soppressivo delle parole «di materie attinenti all'esame», che l'onorevole Moro ha già svolto.

LOZZA. Sono contrario all'emendamento Moro, perché la dizione «liberi docenti di materie attinenti all'esame», indica al Ministro la categoria dalla quale trarre il presidente della commissione; in tal modo, un libero docente della facoltà di veterinaria potrà, se mai, essere nominato presidente di commissione per un liceo scientifico, ma non per un istituto magistrale. Molte volte io mi

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

sono trovato di fronte a presidenti che avevano un disinteresse completo per le materie trattate nella commissione che presiedevano.

Sono, pertanto, del parere che è più opportuno conservare la dizione del testo ministeriale.

MORO ALDO. Così non si dà un'indicazione al Ministro, si pone un limite. Se si volesse dare un'indicazione, bisognerebbe darla con una norma di carattere generale, dicendo che il Ministro, nella scelta dei presidenti di tutte le categorie, preferirà coloro che sono più vicini al tipo di studio che si fa in quella determinata scuola; questa norma dovrebbe trovare posto in un comma a parte, varrebbe per tutti i presidenti e costituirebbe un criterio indicativo per il Ministro. In questa forma, invece, costituisce una vera e propria preclusione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. I motivi pro e contro l'emendamento Moro sono molto delicati. È stato anche citato qualche caso patologico e credo si sia voluto accennare a quel caso in cui la presidenza di una commissione per la maturità classica fu affidata a un docente in panificazione. Da questo eccesso, forse, è derivato l'inserimento della formula « liberi docenti di materie attinenti all'esame ». D'altra parte, con questa formula vengono esclusi tutti i liberi docenti e i liberi docenti incaricati delle facoltà giuridiche, dalla possibilità di essere nominati presidenti di commissione, tranne che negli istituti tecnici: forse potranno essere nominati gli storici, ma tutti gli altri professori di materie veramente giuridiche saranno esclusi.

Io sono favorevole alla soppressione della formula perché rimanga una maggiore libertà al Ministero. Naturalmente, è da augurarsi che non si ripeta l'inconveniente del libero docente in panificazione nominato presidente di una commissione per la maturità classica; sono casi estremi che non mi pare si possano addurre per giustificare la norma. Comunque, mi rimetto alla Commissione, perché non mi pare sia una questione fondamentale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo parziale proposto dall'onorevole Moro.

(*Non è approvato*).

È quindi assorbito l'analogo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Moro per la lettera c).

L'onorevole Mondolfo ha proposto la soppressione della lettera c).

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. In sostanza, anche in questo caso contro la soppressione ci sono ragioni pratiche; in certe zone, infatti, non potremo ricorrere ad altri che ai liberi docenti. Pensiamo a certe regioni dell'Italia meridionale.

MONDOLFO. Dove ci sono certi liberi docenti...

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ero favorevole all'emendamento Moro, appunto perché si lasciava una certa libertà e una certa responsabilità nella scelta degli organi incaricati di essa. Per gli stessi motivi sono contrario alla soppressione della lettera c)

MARCHESI. Per dichiarazione di voto. Debbo dire che, data la massa, non sempre apprezzata, dei liberi docenti, ritengo che si debba accogliere la proposta dell'onorevole Caronia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione della lettera c), presentata dall'onorevole Mondolfo.

(*Non è approvata*).

L'onorevole Caronia ha proposto di aggiungere alla lettera c) le seguenti parole: « aiuti o assistenti universitari ». La lettera c) risulterebbe, quindi, del seguente tenore: « liberi docenti di materie attinenti all'esame, aiuti o assistenti universitari ».

RESCIGNO. È meglio dire: « che siano aiuti o assistenti universitari », altrimenti si potrebbero intendere l'uno e l'altro.

MORO ALDO. Faccio notare che la categoria degli aiuti e degli assistenti universitari si trova soprattutto nelle facoltà scientifiche; nelle facoltà di scienze morali gli aiuti non esistono, gli assistenti di ruolo sono in numero limitatissimo, saranno quattro, cinque per ogni facoltà. Mi pare, quindi, che sarebbe una limitazione eccessiva, perciò sono contrario.

ERMINI. Condivido la preoccupazione dell'onorevole Moro. Io sarei propenso a limitare la possibilità di nomina ai liberi docenti che diano la certezza di una maggiore competenza e di una maggiore pratica della scuola, dato che esistono molti liberi docenti che hanno il titolo ma non esercitano la docenza. Però gli aiuti e gli assistenti nelle facoltà di scienze morali sono pochi, mentre nelle facoltà sperimentali, scientifiche, sono più numerosi, per cui accadrebbe che i presidenti liberi docenti sarebbero dieci delle facoltà scientifiche ed uno delle facoltà morali: perché la proporzione è questa, e forse anche inferiore. D'altro canto, tra un libero docente di latino della facoltà di lettere e un libero docente assistente di podologia, è preferibile il libero docente di latino.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

CARONIA. Faccio notare che nelle facoltà morali, se sono limitati gli aiuti e gli assistenti, sono limitati anche i liberi docenti, rispetto alle facoltà scientifiche. Se per ogni cento liberi docenti di facoltà scientifiche, abbiamo venti assistenti o aiuti, per ogni cento liberi docenti di facoltà morali, avremo uno stesso numero di aiuti. Non vedo quindi la ragione per cui si debba rinunciare a questa limitazione che ritengo utilissima. Altrimenti, un professore che nei suoi anni giovanili ha conseguito la libera docenza, ma non ha mai esercitato insegnamento, e quindi ha dimenticato tutto, potrebbe ugualmente diventare presidente di commissione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole al mantenimento del testo ministeriale, perché, come ho già detto, non ritengo opportuno restringere in termini così angusti la possibilità di scelta dei presidenti delle commissioni con la conseguenza che, in certe zone, si finirebbe per ricorrere ai presidi a riposo. Bisogna infatti considerare che ci saranno commissioni in sedi oltremodo disagiate che non sarebbero gradite ai professori ordinari. A questa libertà si accompagna, naturalmente, una responsabilità. Io ripeto quello che dissi a proposito dell'emendamento Moro: sono favorevole ad una larghezza che si accompagna ad una responsabilità; ma più larga è la possibilità di scelta, e più facile è scegliere bene. Abbiamo già introdotto la limitazione della libera docenza di materie attinenti all'esame, benché un libero docente, anche di materie non attinenti all'esame, possa essere un ottimo presidente di commissione, in quanto le qualità di presidente sono diverse da quelle di esaminatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caronia.

(È approvato).

Alle lettere d) ed e), l'onorevole Lozza ha presentato i seguenti emendamenti:

« Aggiungere alla lettera d) le parole: purché provenienti dall'insegnamento; e alla lettera e) aggiungere la parola: statali, dopo le parole: di scuole secondarie superiori ».

L'onorevole Lozza ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

LOZZA. Ho proposto di aggiungere alla lettera d) le parole « purché provenienti dall'insegnamento » per avere le stesse garanzie chieste precedentemente, e cioè, che il presidente, non solo, conosca il funzionamento della commissione, ma conosca, anche, le materie, o almeno parte delle materie, di

esame, in modo che la sua competenza si estenda alle materie di interrogazioni e non solamente alle questioni amministrative.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. In questa maniera si continua a restringere il cerchio della scelta, per cui finiremo per andare a prendere proprio gli elementi meno adatti. La responsabilità, in tal caso, è minore per il Ministero e maggiore per il legislatore. Se restringiamo ancora la cerchia entro cui è possibile scegliere i presidenti, in certe sedi non ne troveremo. E allora che cosa si dovrà fare? Bisogna considerare che dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo, quasi nessuno va a fare il presidente di queste commissioni: quindi, cominciamo con lo scartare la prima categoria. Nella seconda categoria c'è una scelta limitata, perché abbiamo stabilito che deve trattarsi di liberi docenti di materie attinenti all'esame: intere facoltà vengono, quindi, quasi totalmente escluse. Alla lettera c) abbiamo di nuovo ristretto notevolmente la scelta. Bisogna considerare che dobbiamo nominare 1500 presidenti e più. Voglio sapere tra quali categorie dovranno essere scelti, dato che, ripeto, i professori di ruolo vengono a mancare quasi completamente e la possibilità di scelta nelle altre categorie, in seguito alle restrizioni introdotte, è molto limitata. Vorrei che la Commissione si rendesse conto del fatto che, introducendo eccessive restrizioni, si rende difficile l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza insiste sul suo emendamento?

LOZZA. Insisto.

MONDOLFO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Lozza, tenuto conto del fatto che, nelle precedenti lettere a), b) e c), abbiamo lasciato sufficiente larghezza, e considerato, anche, che gli ispettori generali e i provveditori che non provengono dall'insegnamento sono in piccolissimo numero, sicché non viene sensibilmente limitata la facoltà di scelta, mentre si evita che, tra i cento ispettori e provveditori a riposo, siano scelti proprio quei dieci che non hanno precedentemente insegnato.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Oltre un terzo non proviene dall'insegnamento, e i provveditori che non provengono dall'insegnamento diventano sempre più numerosi.

ERMINI. Comprendo le ragioni addotte dall'onorevole Lozza e sarei anche favorevole all' suo emendamento. Ma per me è determinante l'obiezione che ha fatto il Ministro, che, cioè, bisogna pur trovare questi presidenti. Io

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

credo che, approvando l'emendamento Lozza, rischiamo di porre l'amministrazione in gravi difficoltà, se non, addirittura, nell'impossibilità di trovare gli elementi che presiedano le commissioni. È solo per questa ragione che io voto contro l'emendamento Lozza.

FRANCESCHINI. Anche io sostengo le ragioni addotte dal Ministro. Faccio osservare che, limitando la possibilità di scelta tra i provveditori provenienti dall'insegnamento, escludiamo la metà, e forse anche più, dei provveditori, in quanto sappiamo che la metà di essi può provenire dall'amministrazione. Questo è un problema che si potrà, eventualmente, rivedere in tempi successivi o in sede di riforma.

Io pregherei l'onorevole Lozza di venire incontro alle ragioni esposte dal Ministro e da noi sostenute, proprio perché, altrimenti, verrebbe meno un cespite importante da cui attingere.

D'AMBROSIO. Credo che l'onorevole Lozza non si sia reso conto della restrizione che è stata introdotta alle lettere b) e c), quando abbiamo stabilito che la scelta è limitata ai docenti universitari di materie attinenti all'esame. A Napoli il 50 per cento dei presidenti delle commissioni erano professori di diritto penale, di diritto romano e di materie scientifiche. Se si restringe ancora la cerchia, non si vede dove si andranno a prendere i presidenti delle commissioni.

SILIPO. Penso che noi dobbiamo essere animati dalla preoccupazione di mettere a capo delle commissioni elementi provenienti dalla scuola; e sotto questo punto di vista io ritengo che l'onorevole Lozza abbia fatto molto bene a presentare il suo emendamento. Quanto al carattere restrittivo, non dimentichiamo che c'è una categoria assai numerosa tra cui si possono scegliere questi presidenti, dato che, in base alla lettera e), possono essere nominati presidenti i presidi di scuole secondarie superiori in attività di servizio o a riposo. Ci sono, quindi, ampie possibilità di scelta, e, d'altra parte, coloro che sono esclusi dalla nomina a presidente nella lettera d) sono in numero molto limitato. Ricordiamo che si tratta di provveditori agli studi a riposo, che saranno in tutto poche decine; di questi, alcuni provengono dall'insegnamento e, pertanto, possono essere nominati. Quindi, resteranno esclusi cinque o sei, a tutto vantaggio, però, della formazione della commissione.

CARONIA. Ci sono due necessità: che i presidenti delle commissioni provengano dall'insegnamento, e che non sia troppo limitata la cerchia entro cui si può effettuare la scelta. Se sarà approvato l'emendamento Lozza,

non si troveranno più presidenti. Si potrebbe cercare di conciliare le due esigenze dicendo: «preferibilmente provenienti dall'insegnamento».

PRESIDENTE. Onorevole Lozza accetta questa modifica?

LOZZA. Mantengo la dizione che avevo proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Caronia, presenta formale proposta di emendamento all'emendamento Lozza?

CARONIA. No, ho inteso dare solo un suggerimento.

BERTOLA. Presento io un emendamento nel senso già chiarito dall'onorevole Caronia.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertola propone il seguente emendamento all'emendamento Lozza:

sostituire alla parola: « purché », la parola: « preferibilmente ».

L'onorevole Lozza ha dichiarato di non accettare la modifica.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento Bertola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'emendamento Lozza, proposto dall'onorevole Bertola.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lozza così modificato.

(È approvato).

Alla lettera e), l'onorevole Lozza propone di aggiungere la parola « statali » dopo le parole « scuole secondarie superiori ».

L'onorevole Lozza ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

LOZZA. Io penso che la parola « statali » sia stata omessa per una dimenticanza, poiché non vedo un preside di scuola non statale nella veste di presidente di commissione. Tale preside potrebbe essere privo di titoli di studio adeguati, e non ha una figura giuridica corrispondente all'incarico che dovrebbe assumere.

CESSI, *Relatore*. Anche io volevo proporre che si aggiungesse se non « statali », almeno « governativi », per il fatto che tutte le categorie che abbiamo indicato in questo articolo sono qualificate rispetto alla garanzia assunta di fronte allo Stato. Questa ultima categoria, invece, non offrirebbe nessuna garanzia, poiché la nomina di questi presidi è arbitraria, è lasciata completamente all'iniziativa dei singoli gestori, senza che lo Stato eserciti alcun controllo, né diretto né

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

indiretto. Questo arbitrio viene a svalutare la funzione di preside, che non dà, quindi, quelle garanzie che abbiamo richiesto nelle altre categorie. Ecco perché mi associo pienamente all'emendamento Lozza.

Non mi si dica che in tal modo introduciamo una grave limitazione, perché di presidi di scuole secondarie, tanto più se manteniamo anche quelli a riposo, ne abbiamo ad esuberanza: quindi, non si accampi il pretesto che non vi sarà sufficiente personale di cui poter disporre; mentre dobbiamo assicurarci che colui il quale può essere posto a capo della commissione offra tutte le garanzie, proprio in rapporto alla carica che ricopre.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Scaglia un emendamento all'emendamento Lozza, con il quale si propone di aggiungere dopo la parola « statali » le parole: « o pareggiate ».

CESSI, *Relatore*. Con la riforma le scuole pareggiate non esistono più.

SCAGLIA. Ma per ora esistono.

LOZZA. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Scaglia.

PRESIDENTE. L'emendamento Lozza, modificato dall'onorevole Scaglia, suona così:

« presidi di scuole secondarie superiori, statali o pareggiate, in attività di servizio o a riposo ».

BERTOLA. Sono d'accordo, sostanzialmente, con quanto ha detto l'onorevole Lozza e con l'opportuno emendamento Scaglia. Non credo che si tratti di una dimenticanza, o che il Ministero abbia voluto lasciare una incertezza. Io penso che il preside delle scuole che non sono statali o pareggiate, non abbia una figura giuridica e, per conseguenza, il Ministero non lo riconosce ufficialmente. Nel campo della scuola non statale o legalmente riconosciuta, il Ministero riconosce il gestore. Perciò, io penso che, se anche non si approvasse l'emendamento Lozza-Scaglia e si lasciasse la dizione attuale, non vi sarebbe alcun pericolo, perché mi pare che il preside, come posizione giuridica, esista di fronte al Ministero solo per la scuola statale o pareggiata.

Comunque, nella sostanza, sono d'accordo sull'emendamento.

RESCIGNO. Sono contrario all'aggiunta delle parole « o pareggiate », innanzi tutto perché l'istituto del pareggiamento scomparirà con la imminente riforma; in secondo luogo, dato che questi istituti pareggiati o parificati dovranno avere nella commissione il loro rappresentante che dovrà essere il difensore dei

loro alunni, perché potrà darsi il caso di un preside il quale sia presidente della commissione e nello stesso tempo debba svolgere questa funzione di difensore dei propri scolari.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio notare che il presidente della commissione, ai sensi dell'articolo 5, deve essere estraneo alla scuola in cui sono iscritti gli alunni da esaminare; quindi, non può essere presidente il preside della scuola.

Per il resto, mi rimetto alla Commissione.

SILIPO. Chiedo che si voti per divisione sulle due parti dell'emendamento: « statali » e « pareggiate ».

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione dell'emendamento per divisione.

Pongo in votazione l'aggiunta della parola « statali ».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole: « o pareggiate ».

(Sono approvate).

L'onorevole Fabriani ha presentato a questo articolo un emendamento aggiuntivo — lettera f) — del seguente tenore:

« i professori di ruolo di scuole medie superiori che abbiano almeno dieci anni di insegnamento ».

L'onorevole Fabriani ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FABRIANI. Per ovviare alla preoccupazione fondatissima del Ministro, condivisa anche da altri onorevoli colleghi, e che, cioè, non si trovino presidenti in numero sufficiente, nel qual caso sarebbe per il Ministero impossibile provvedere all'ultimo momento, senza una chiara disposizione legislativa, e per impedire che vengano posti alla presidenza delle commissioni esaminatrici elementi estranei all'insegnamento, come i provveditori amministrativi, oppure professori di materie affatto attinenti alle materie d'esame, ritengo che possano essere nominati anche i professori che abbiano dieci — si potrebbe anche stabilire quindici — anni di insegnamento, i quali, indubbiamente, potrebbero essere scelti proprio tra coloro che insegnano materie attinenti all'esame.

In questa elencazione di categorie c'è come una graduatoria. Aggiungendo per ultima questa categoria, è chiaro che essa costituisce una riserva: una riserva intelligente, che libera il Ministero dalla preoccupazione di non trovare dei presidenti, ed inoltre elimina il pericolo che vi siano presidenti che si disin-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

teressino dell'esame, perché competenti in un settore completamente estraneo alle materie d'esame.

GIAMMARCO. Io sono contrario all'emendamento Fabriani per il semplice fatto che si arriverebbe a questo assurdo, che mentre per gli esami interni i professori non sono mai presidenti delle commissioni, negli esami di maturità vi potrebbe essere la figura del professore di scuola media superiore nominato presidente, semplicemente perché ha dieci anni di insegnamento. Mi sembra che non ci siano le dovute garanzie.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto le limitazioni introdotte in questo articolo per la scelta dei presidenti siano veramente gravi, tuttavia non mi sento di accettare l'emendamento Fabriani proprio per ragioni di euritmia. Accettandolo, potrebbe accadere che il presidente della commissione fosse un professore con anzianità inferiore a quella di un altro membro della commissione stessa.

FABRIANI. Un libero docente può essere anche giovanissimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Fabriani.

(Non è approvato).

L'articolo 3 risulta, pertanto, così modificato:

« Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, e fuori ruolo, o a riposo;

b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

c) liberi docenti, che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti all'esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo preferibilmente provenienti dall'insegnamento;

e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Gli altri membri della Commissione sono scelti fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori governative, e fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abi-

litazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori; coloro che siano forniti di questo solo titolo non possono essere in numero superiore alla metà dei membri della commissione ».

Gli onorevoli Silipo e Pelosi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire nella terza riga la parola: governative con la parola: statali, e sopprimere la restante parte dell'articolo.

L'articolo 4 risulterebbe allora così modificato:

« Gli altri membri della commissione sono scelti fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali ».

L'onorevole Silipo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SILIPO. Ritengo che le ragioni a sostegno del mio emendamento siano ovvie. Prima di tutto c'è una questione formale: le scuole secondarie sono statali, non governative perché dello Stato, non del Governo.

In secondo luogo, faccio rilevare che, se l'esame di Stato costituisce una funzione di controllo che lo Stato esercita sulla scuola, è evidente che essa debba essere esercitata da funzionari dello Stato. E poiché questi esami costituiscono la conclusione degli studi superiori, è ancora più evidente che gli esaminatori devono essere scelti tra gli insegnanti degli istituti superiori, per evitare che un insegnante di scuola media inferiore possa essere esaminatore in un esame di maturità classica.

BERTOLA. Vorrei fare osservare all'onorevole Silipo che non esiste una preclusione di carattere giuridico, in quanto, a mio giudizio, non è detto che una funzione dello Stato debba essere esercitata da un funzionario dello Stato. Ci sono i poteri delegati, e credo che in altre amministrazioni lo Stato già eserciti questi poteri. Potrà esservi una questione di opportunità; ma certamente non esiste preclusione.

Se l'intenzione dell'onorevole Silipo è quella di impedire che possa far parte di una commissione per gli esami di Stato di maturità o abilitazione un professore di scuola media inferiore, posso anche essere d'accordo e si può trovare una formula per superare l'ostacolo. Se invece egli vuol dire qualcosa di più, mi riservo di esprimere altrimenti il mio pensiero.

Il limite di cultura che lo Stato richiede è quello che si stabilisce attraverso un'abilitazione, così come in tutti gli altri campi;

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

è l'abilitazione professionale quella che valuta la persona da un punto di vista strettamente culturale, non la vincita di un concorso, per la quale giocano altri fattori che non sono quelli puramente culturali: anzianità di esperienza, e titoli diversi, come quelli militari. Comunque, la questione non è affatto semplice; non credo, però, che si possa arrivare ad escludere tutti gli abilitati dalle commissioni di esame di abilitazione e di maturità.

POLETTI. Alle considerazioni dell'onorevole Bertola vorrei aggiungere due di carattere pratico. Premetto che io non sono favorevole alla inclusione, nelle commissioni di esame per la maturità, di elementi che provengano dalle scuole secondarie inferiori; però, ritengo che, fino a quando non ci sarà una legge che obblighi i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali a far parte delle commissioni esaminatrici, non si troverà un numero sufficiente di esaminatori che possano essere chiamati a questa funzione. Quindi, è necessario ricorrere anche agli abilitati.

MORO ALDO. Ritengo che dal punto di vista di principio, come dal punto di vista pratico, non ci sia alcuna difficoltà ad ammettere nelle commissioni esaminatrici coloro che siano semplicemente abilitati. In quanto, è chiaro che l'esame di Stato costituisce un mezzo di vigilanza su tutta la vita scolastica del paese. La figura dello Stato come esaminatore deve essere distinta dalla figura dello Stato quale gestore di scuole statali, le quali ultime, come tutte le altre, devono essere sottoposte al vaglio dell'esame di Stato. Posto questo principio, che risulta dalla Costituzione, ma è anche intuitivo, non vi è alcuna ragione di ordine tecnico per cui debbano essere chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici soltanto i professori delle scuole statali. Il requisito della abilitazione e gli altri limiti accessori che possono essere stabiliti, sono già una garanzia che la persona chiamata ad esaminare è in possesso di una qualificazione, di una attribuzione di competenza, compiuta proprio dallo Stato. L'abilitazione è il vero titolo che qualifica all'insegnamento, e non già il concorso che è limitato a un certo numero di posti, per cui molti elementi idonei possono non entrare nel novero dei vincitori.

Una volta ammesso che i liberi docenti che siano abilitati all'insegnamento universitario, pur non essendo nei ruoli statali, possono essere nominati presidenti di commissione, non c'è nessuna ragione di principio per negare la stessa possibilità a coloro che siano professori di scuole statali.

Sono d'accordo per studiare qualche formula limitativa di carattere pratico.

MALAGUGINI. Per me questa questione degli esaminatori, insieme con quella delle sedi e con l'altra dell'albo degli esaminatori, di cui all'articolo 7, costituisce l'essenza del disegno di legge in esame. Il collega, onorevole Moro, ha osservato che noi abbiamo già adottato un criterio di larghezza a proposito della nomina del presidente, ammettendo a tale funzione i liberi docenti, siano essi incaricati o meno. Qui si tratta di una cosa un po' diversa, in quanto lo Stato, per una delle funzioni, a mio avviso, più delicate che esso esercita, ricorre non ad una persona sola, la cui azione, anche se si tratta del presidente, può essere efficacemente controbattuta dalle altre, ma addirittura a un gruppo di persone le quali, qualora ad esse si aggiunga il presidente, possono essere la determinante di un giudizio. Ora, lo Stato non può abdicare a questa sua funzione. L'esame si chiama esame di Stato. Se noi accettiamo questi ampliamenti, rischiamo di farlo diventare esame contro lo Stato.

Nella legge Gentile c'era un temperamento, si diceva, cioè, che nella commissione per gli esami di maturità ci sarebbe stato un rappresentante dell'insegnamento privato (ora diciamo non statale). Dichiaro fin d'ora che io non vedo alcuna difficoltà a che un rappresentante dell'insegnamento non statale sia posto nella commissione, con la garanzia che non sia del posto, che possibilmente non sia neppure della regione, cioè con tutte le garanzie che valgano ad eliminare, nella misura dell'umanità possibile, i pericoli insiti in questa inclusione di un elemento estraneo nella commissione. Ma introdurre nella commissione un gruppo di insegnanti — si parla addirittura di una percentuale del 50 per cento —, i quali non appartengono allo Stato, non hanno nessun vincolo con lo Stato...

PAVAN. Hanno l'abilitazione dello Stato.

MALAGUGINI. Anche la laurea è un titolo che dà lo Stato.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non sempre; ci sono le università libere, come la Bocconi, l'università libera di Camerino, ecc.

MALAGUGINI. Sono università libere per modo di dire.

Comunque, mi pare che sia un principio molto pericoloso. Badate, quando io affermo questo, non dovete pensare che in me parli lo spirito di parte, perché adesso non si vede come e fino a quando ci possa essere possibilità di un mutamento di situazione politica, per cui dobbiate preoccuparvi che lo Stato possa pas-

sare ad un controllo diverso da quello sotto il quale ora si trova. Il nostro atteggiamento è un atteggiamento di carattere assoluto, nasce, cioè, dalla preoccupazione che lo Stato rinunci in tutto, o in buona parte, ad una delle sue funzioni fondamentali, o per lo meno la pregiudichi grandemente.

Invito, pertanto, i colleghi che sono veramente affezionati alla scuola, come credo di esserlo sempre stato io, poiché la scuola è stata lo scopo di tutta la mia vita, al di sopra di qualunque altro, ad esaminare con serenità, al di fuori di ogni considerazione di carattere settario, *sine ira at amore*, il problema, e di vedere se, dopo questo esame coscienzioso e spassionato, non ritengano di dover riconoscere la validità di queste mie un po' disordinate osservazioni.

FRANCESCHINI. Io volevo semplicemente aderire alle osservazioni fatte dagli onorevoli Bertola e Moro, aggiungendo che quanto lo Stato abilita all'insegnamento, evidentemente, abilita anche ad esaminare. Non possiamo scindere la funzione dell'insegnamento da quella dell'esame, in quanto sono funzioni strettamente congiunte l'una all'altra, che si esercitano contemporaneamente. Il professore abilitato dallo Stato, che insegna nelle scuole statali o non statali, esamina ogni settimana, ogni giorno, poiché l'interrogazione è un esame; non possiamo scindere questi due aspetti di un'unica funzione.

SILIPO. Allora aboliamo l'esame di Stato.

FRANCESCHINI. Ho portato un argomento che potrà essere più o meno valido, ma è un argomento serio. Non possiamo usare questa ingiustizia verso professori abilitati dallo Stato ad insegnare e quindi ad esaminare.

MARCHESI. Io comprendo quali ragioni possano indurre i colleghi amici della scuola ad opporsi all'emendamento proposto dall'onorevole Lozza. Queste ragioni ci sono, se anche non espresse, ed è inutile che se ne parli. Se non ci fossero, sarebbe la cosa più agevole del mondo trovarci tutti d'accordo su questo punto. È stato affermato che l'abilitazione è un titolo sufficiente. Ma, onorevoli colleghi, voi sapete che l'esame di Stato è in funzione degli studi della scuola media superiore, e che è una cosa seria, una delle funzioni più importanti per la vita civile del paese. La costituzione delle commissioni ha una grande importanza, per cui questo giudizio deve essere dato da uomini i quali abbiano vissuto parecchi anni nella scuola, abbiano dato buona prova di sé e l'abbiano testimoniata con il

fatto stesso che il Ministro li sceglie come esaminatori. Sono insegnanti, non abilitati soltanto, sono uomini della scuola, non profani — dico profano per intendere colui che sta dinanzi al tempio, che non entra nel tempio. — L'abilitato può essere, e spesso è, un profano della scuola il quale aspetta la buona occasione per entrare dentro ed insegnare. In fondo, io credo che un abilitato si differenzi poco da un bravo candidato, e qualche volta può essere anche da meno. Ci vogliono insegnanti, maestri che insegnano nella scuola, che conoscono gli scolari, nei quali il titolo di abilitazione, elargito, talvolta, più per bontà e misericordia che per meriti effettivi, sia convalidato da una lunga esperienza scolastica.

Onorevoli colleghi, la votazione sarà quella che sarà e probabilmente l'emendamento sarà respinto. Ma io sono sicuro che, se non esistesse nessuna preoccupazione di carattere politico o di altro ordine, tutti noi, vecchi e giovani maestri, saremmo d'accordo nel reclamare che le commissioni giudicatrici per gli esami di maturità, di tanta importanza non solo per i candidati, ma anche per il paese, per lo Stato che deve accoglierli, siano costituite con la massima garanzia di esperienza e non con il semplice titolo di abilitazione.

LOZZA. Desidero aggiungere alcune considerazioni. Quando diciamo « professori di ruolo nelle scuole superiori statali », comprendiamo naturalmente tutti i ruoli, tanto quelli ordinari, quanto quelli straordinari. Quindi, non mancheranno gli elementi che debbono formare le commissioni d'esame.

Se usciamo dall'ambito della nostra proposta, dovremo riferirci agli insegnanti delle scuole. Se si tratta di insegnanti nelle scuole statali, valgono le considerazioni dell'onorevole Marchesi. Ma io mi rivolgo agli insegnanti abilitati di un altro ordine di scuole. Ora, la scuola parificata non è stata ancora esaminata dalla nostra Costituzione, e non sappiamo quindi che cosa sarà la scuola paritaria, quale sarà la responsabilità dell'insegnante nella scuola paritaria. Se noi potessimo vedere fin d'ora tale figura e tale responsabilità, potremmo anche prenderla in considerazione; senonché noi siamo, appunto, preoccupati della responsabilità che potrà avere di fronte agli esami un insegnante di scuola privata o di scuola paritaria. Egli non ha alcuna responsabilità giuridica, né civile, né penale. Può essere imputato solamente se dovesse mancare al suo dovere, se dovesse tradire il segreto o aiutare i candidati. Invece l'insegnante delle scuole di

Stato è responsabile per la sua carriera di tutto quello che fa.

Altro punto fondamentale è questo: lo Stato lascia a tutti i cittadini la libertà di costituire le scuole e di insegnare liberamente; però, riserva a se stesso il compito di attribuire un titolo, con la garanzia derivante dalla funzione dei suoi insegnanti, assunti per concorso con tutte quelle cautele a cui accennava l'onorevole Marchesi.

Perciò, il nostro emendamento innanzi tutto rispetta la Costituzione; in secondo luogo indica degli uomini responsabili nel loro compito; infine delinea esattamente il compito dello Stato, il quale, lasciando a tutti la libertà di insegnamento, garantisce, però, il fondamento di un titolo, che abbia validità per tutti.

ERMINI. Sono d'accordo che, se non esistessero preoccupazioni di ordine politico, ci troveremmo qui tutti dello stesso parere. Penso che anche l'onorevole Marchesi sarebbe del parere che sto per esprimere. L'onorevole Lozza ha fatto riferimento alla Costituzione. Anche io mi permetto di fare riferimento alla Costituzione, della quale fa parte integrante l'articolo 35 del Concordato del 1929. In questo articolo si dice che gli esaminandi provenienti dalle scuole di Stato, e quelli provenienti dalle scuole non statali, debbono trovarsi in una effettiva parità di condizioni nei confronti della commissione esaminatrice.

Questo, per me, è il punto fondamentale. E allora, per rispettare la parità, gli esaminatori non debbono essere di una sola delle due scuole. Tra la scuola statale e la scuola non statale c'è soltanto una gara di superamento, quindi una concorrenza utile alla scuola. Ora, fare esaminare gli alunni delle scuole statali da insegnanti delle scuole non statali sarebbe una lesione della parità sancita dalla Costituzione. Ma costituisce una lesione uguale, per contro, fare esaminare gli alunni delle scuole non statali esclusivamente da professori delle scuole statali. La libertà della scuola si estrinseca proprio in questa libertà di insegnamento statale e di insegnamento non statale, in questa concorrenza che vorrei fosse fatta esclusivamente per superarsi a vicenda nel buon insegnamento.

L'onorevole Marchesi ha la preoccupazione che il semplice abilitato non abbia una sufficiente preparazione didattica, non abbia una sufficiente esperienza. Io, in questo ordine di idee, non sarei contrario ad accogliere un emendamento — che mi pare sia stato già

proposto da qualcuno — nel senso di stabilire che gli abilitati debbano avere già svolto un certo numero di anni di insegnamento presso una scuola superiore. Ciò eliminerebbe anche l'altra preoccupazione dell'onorevole Silipo, che, cioè, si possano ammettere a far parte delle commissioni di esami di Stato persone abilitate per l'insegnamento nelle scuole inferiori. E si eliminerebbe, altresì, la preoccupazione che il semplice abilitato, di fatto, non sia un uomo della scuola. Ma, soprattutto, si rispetterebbe l'articolo 35 del Concordato il quale, stabilendo la parità, vuole evidentemente che gli esaminandi si trovino davanti ad una commissione esaminatrice composta di rappresentanti della scuola statale e della scuola non statale.

Su questi principi, se non esistesse proprio quella preoccupazione politica a cui accennava l'onorevole Marchesi, credo che potremmo essere tutti d'accordo.

SCAGLIA. Una parte delle considerazioni che io volevo svolgere sono state sapientemente anticipate dal collega Ermini. La questione ha due aspetti: uno pratico e uno di principio. Dal punto di vista pratico sono d'accordo col collega onorevole Marchesi, nel senso che dobbiamo esigere che chi esamina abbia insegnato, e insegnato con competenza; egli deve essere veramente all'altezza della funzione di esaminatore, esigenza questa alla quale si può andare incontro stabilendo che l'esaminatore, oltre al titolo di abilitazione, debba avere anche insegnato la materia, dopo conseguita l'abilitazione.

L'altro aspetto del problema è quello di principio. A questo proposito vorrei ricordare che non vogliamo qui, oggi, intaccare un principio che ha funzionato in passato in un determinato modo, e che oggi si abbandona per introdurre una innovazione. Costituirebbe, invece, una innovazione l'emendamento del collega onorevole Silipo, perché, già nella riforma Gentile, come è stato accennato, il principio era risolto con la norma che nella commissione doveva esservi un insegnante appartenente alla scuola privata o persona estranea all'insegnamento.

Se in un regime, nel quale era tutt'altro che trascurato il diritto e l'autorità dello Stato, si riconosceva l'opportunità che della commissione di esame facesse parte un rappresentante della scuola privata, o comunque una persona che non appartenesse all'insegnamento, non vedo perché oggi si debbano sollevare eccezioni per una proposta che è analoga e che si differenzia solo per la quantità; tanto più quando si ripropone la stessa cosa

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1952

con delle garanzie in più, perché a quelle persone estranee, per le quali precedentemente mancava ogni garanzia, oggi si sostituiscono delle persone munite di abilitazione e, se gli emendamenti proposti saranno approvati, delle ulteriori garanzie di idoneità alla funzione di esaminatore.

Se poi, invece di tener conto di questo precedente, che è abbastanza eloquente, vogliamo riferirci alla Costituzione, valgono le considerazioni fatte dal collega Ermini. Di fronte alla Costituzione ci sono due tipi di scuole: quelle che lo Stato gestisce direttamente e quelle che vengono gestite dai privati. Ci sono allora due soluzioni: o è lo Stato che esamina l'una e l'altra, attraverso gli esami di Stato, o è una scuola che esamina l'altra. Ma questa soluzione seconda non è certo quella che risponde al principio della parità. Allora, la funzione di controllo dello Stato non può essere esercitata se non con esaminatori che appartengano all'una e all'altra scuola, anche se con prevalenza degli insegnanti che lo Stato ha alle sue dipendenze.

AMBRICO. Come è stato già rilevato da un collega, lo Stato ha la funzione di istruire e quella di controllare l'istruzione. Il controllo dell'istruzione avviene attraverso gli esami di Stato, con gli strumenti che lo Stato si sceglie. Gli strumenti dell'esame sono i professori. In questa discussione, però, sono stati dimenticati proprio i professori, quelli delle scuole statali e quelli delle scuole non statali. Ma in modo particolare questi ultimi. Ogni volta che si discute della scuola, io ho l'impressione che si pensi agli insegnanti delle scuole non governative come ad una specie di paria, come ad una sottospecie degli insegnanti. Io, invece, sono convinto del contrario, perché tra costoro ci sono tanti elementi che alla preparazione accoppiano anche un certo decoro nella funzione che esercitano. Questa mattina abbiamo ricevuto una comunicazione che riguarda questo disegno di legge, nella quale ci si invita a non mettere da parte questi professori, proprio nel momento in cui sono in una condizione economica tale che li lega strettamente ai gestori di scuole, perché percepiscono stipendi di fame e la loro assunzione è condizionata da un anno all'altro.

A parte l'esattezza di queste considerazioni, ritengo che sia doveroso un riconoscimento verso questa categoria di professori, ferma restando la fondamentale garanzia dell'abilitazione, affinché anche essi abbiano il diritto di entrare in questi organi che lo Stato sceglie per controllare l'effettiva cul-

tura che viene impartita sia nella scuola statale, sia in quella non statale.

Questo per precostituire un diritto che dia la possibilità — e qui mi rivolgo ai nostri avversari — di impostare sul terreno sindacale, una volta per sempre, la posizione di questa categoria, che vive di una vita veramente aleatoria.

Se non altro per questo motivo, io prego gli avversari di prendere in considerazione la possibilità di immettere anche gli insegnanti delle scuole non statali nelle commissioni esaminatrici per gli esami di Stato.

MONDOLFO. Gli argomenti esposti dall'onorevole Ambrico, a mio avviso, possono indurci al riconoscimento della dignità e delle altre doti lodevolissime di questi professori. Ci possono pure indurre ad una più favorevole considerazione di questi insegnanti, ma non ci persuadono nella conclusione che anche costoro debbano essere assunti, a parità con gli insegnanti dello Stato, nelle commissioni esaminatrici per gli esami di Stato.

E non trovo che l'articolo 35 del Concordato, richiamato dall'onorevole Ermini, possa in qualsiasi modo rappresentare non solo un obbligo, ma nemmeno un invito a rifiutare l'emendamento proposto dai colleghi Silipo e Lozza. Perché la diversità di condizioni in cui si troverebbero gli alunni delle scuole pubbliche, rispetto a quelli delle scuole private, potrebbe derivare soltanto dal fatto che i primi potrebbero avere come esaminatori persone che li hanno istruiti, ciò che non può verificarsi per questi ultimi. Non c'è invece lesione di nessuno, quando si tratta di esaminatori che non abbiano conoscenza né degli alunni provenienti dalle scuole statali né di quelli provenienti dalle scuole non statali. Sono gli stessi commissari di fronte a tutti gli alunni nelle stesse condizioni, commissari che vengono nominati dallo Stato per applicare lo stesso criterio di controllo di fronte agli uni e agli altri alunni.

Del resto, se l'onorevole Ermini ha prestatato, eventualmente, la sua opera di commissario nei primi anni di applicazione della legge Gentile, avrà la persuasione che le commissioni, fatta eccezione forse per il presidente, quando si presentano i candidati non vanno neppure a ricercare da quale scuola provengano, per cui usano lo stesso criterio di obiettività nei confronti di tutti.

Per queste ragioni, sostengo l'emendamento presentato dagli onorevoli Pelosi e Silipo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario alla proposta Silipo-Pelosi. Mi pare che ci sia un equivoco nella sostanza

di questa proposta. Quando si dice esami di Stato, si dice esami fatti da commissioni nominate dallo Stato, non si dice esami fatti da commissari che siano funzionari dello Stato.

Abbiamo l'esempio più antico e più tipico negli esami per procuratore legale, dove la maggioranza dei membri delle commissioni non sono funzionari di Stato, ma semplici professionisti. Quindi, l'argomento giuridico che è stato portato a sostegno della tesi che l'esame di Stato deve essere sostenuto dinanzi a funzionari dello Stato, è contraddetto dal tipo di esame di Stato più antico della nostra legislazione, nonché da tutta la nostra esperienza.

L'altro argomento giuridico relativo ai doveri dei commissari non ha fondamento, perché, appena il privato viene nominato commissario, assume il dovere del segreto d'ufficio e tutti gli altri doveri inerenti ad una pubblica funzione. Ha perciò tutti i doveri come se fosse funzionario dello Stato. Non è il caso, pertanto, di parlare di trucchi giuridici relativi alla composizione di queste commissioni.

D'altra parte, c'è già nella Costituzione, che accoglie l'articolo 35 del Concordato, il principio della parità della scuola; e non vi sarebbe più la parità se gli esaminatori nominati dallo Stato fossero scelti solo in un settore della scuola. L'effettiva parità si ottiene quando gli esaminatori possono essere scelti tra gli insegnanti delle diverse scuole.

Nel caso pratico, potrà anche avvenire che nelle commissioni di esame di Stato non vi siano insegnanti di scuole non statali, perché il 90 per cento degli insegnanti abilitati insegnano nelle scuole di Stato e non nelle scuole private. Del resto, anche gli insegnanti abilitati delle scuole private sono muniti di un titolo rilasciato dallo Stato e non possiamo negare riconoscimento al valore di questo titolo. Si urterebbe contro i principi di parità accolti nel Concordato e contro i principi dello stesso nostro ordinamento giuridico della scuola, se gli abilitati all'insegnamento non fossero poi abilitati a fare gli esami.

Debbo fare un'altra osservazione pratica. Tutti i commissari agli esami di Stato sono muniti di un titolo rilasciato dallo Stato e sono nominati dallo Stato: commissioni più statali di queste è difficile immaginare.

Vi sono ancora delle altre questioni pratiche a cui debbo accennare. Noi abbiamo bisogno per le scuole classiche di 7500 commissari, ma abbiamo soltanto 5500 professori di ruolo. Con i soli professori di ruolo, quindi, le commissioni non potrebbero funzionare.

LOZZA. Ci sono i professori dei ruoli transitori.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non bastano. E poi fino a questo momento non è ancora avvenuta alcuna nomina, perché gli esami non sono ancora finiti.

Dobbiamo anche considerare che una larga percentuale di questi professori non accetteranno l'incarico, quindi è necessario avere un margine di possibilità.

Comunque è salvo il principio giuridico che i commissari non debbono essere funzionari dello Stato, ma persone munite di un titolo rilasciato dallo Stato. Io, tuttavia, accetto l'emendamento Poletto, il quale propone che i commissari debbano avere un certo periodo di insegnamento, per dimostrare che non sono estranei alla scuola. Quantunque sappiamo bene che gli abilitati insegnano tutti, tanto che dobbiamo ricorrere, per coprire i posti necessari nelle scuole, anche ai non abilitati. Ad ogni modo aggiungiamo pure: « abilitati da non meno di tre anni ».

Con questo emendamento, di cui parleremo dopo, avremo accettato in pieno il concetto della parità e affermato il concetto giuridico dell'esame di Stato.

MALAGUGINI. Poiché è già iniziata la seduta in Aula, ritengo che non si possa procedere alle votazioni e propongo di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,45.